CAMERA DEI DEPUTATI N. 2655

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 ottobre 1965 *(Stampato n. 1271)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(JERVOLINO)

—

Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 ottobre 1965

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita la medaglia al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui sia derivato lustro e decoro all'aviazione italiana.

La medaglia al merito aeronautico può essere concessa a cittadini italiani e stranieri.

ART. 2.

La medaglia al merito aeronautico ha il diametro di millimetri 40 ed è coniata in oro, argento e bronzo secondo la diversa importanza delle attività o delle azioni indicate nel precedente articolo. Sopra un lato reca, nel semicerchio superiore, l'emblema della Repubblica italiana del diametro di 10

millimetri, e nel semicerchio inferiore, una aquila ad ali spiegate delle dimensioni di millimetri 28 e la leggenda « al merito aeronautico » disposta lungo tutto il bordo del semicerchio stesso; dall'altro lato è inciso il nome dell'insignito e l'anno di concessione.

La medaglia è sostenuta da un nastro di colore azzurro recante due filetti di colore rosso e bianco ai lati, ciascuno, rispettivamente, di millimetri 5 e 3 ed è portata sulla sinistra del petto.

ART. 3.

All'atto del conferimento della medaglia al merito aeronautico è rilasciato dal Ministro della difesa un certificato indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data e il luogo del conferimento.

ART. 4.

La medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro della difesa su parere di una Commissione composta dal Capo di Stato Maggiore e da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare, quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'Aeronautica militare.

Quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile, la medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile su parere della Commissione di cui al comma precedente integrata da due rappresentanti dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario della Commissione è un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.

ART. 5.

La medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, istituita con regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, è soppressa.

ART. 6.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 400.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.